

COMUNICATO

REPLICA DELL'AVVOCATO SCIFO IN MERITO AL RICORSO DI GENITORINFORMATI SULLA PROROGA DELL'OBBLIGO DELLE MASCHERINE

Il 27 settembre scorso l'Associazione GenitorInformaTI, patrocinata dall'Avv. Francesco Scifo, ha depositato una replica alla risposta del Consiglio di Stato (CdS) del 6 luglio presso il Tribunale cantonale amministrativo di Lugano. Il 28 settembre quest'ultimo ha impartito al CdS un termine di 15 giorni per presentare un'eventuale duplica.

In primis viene ribadita la legittimità della nostra Associazione, contestata nella risposta del CdS, a ricorrere in quanto costituita da genitori e nonni che hanno a cuore il benessere dei propri figli o nipoti che sono soggetti all'obbligo contestato. *«Come previsto dall'art. 65 cpv. 1 e 2 LPAm e specificato dagli stessi resistenti al punto A: "chi viene particolarmente toccato dalla decisione impugnata ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa"»*, rileva Scifo nella replica.

Il CdS ci ha inoltre contestato il fatto che non abbiamo presentato ricorso alle risoluzioni successive, in particolare a quella del 12 maggio in cui l'obbligo della mascherina veniva prorogato fino alla fine dell'anno scolastico. Su questo punto il nostro patrocinatore precisa che *«a fronte di provvedimenti amministrativi di medesimo contenuto emessi a ripetizione e reiterati in tempi brevissimi non si può pretendere un onere impugnatorio nuovo, ogni volta a carico dei soggetti lesi, perché si svuoterebbe così il diritto di difesa rendendolo impossibile o di difficile esercizio sia per gli oneri economici eccessivi che si imporrebbero ai ricorrenti che per quelli di economia processuale stessa laddove il provvedimento emergenziale è sempre del medesimo identico contenuto. Ciò che conta è la questione di principio della contestazione in re ipsa del potere emergenziale di restringere, con tali atti amministrativi, privi di alcuna valutazione d'impatto preventiva sulla salute e la psiche del minore, il suo fondamentale diritto all'ossigenazione ed alla fruizione della tradizionale empatia facciale: come, ad esempio, l'eliminazione del sorriso, coperto da tali dispositivi di protezione individuale improvvidamente imposti. Nessun onere di ripetuta impugnazione può essere dunque richiesto se il contenuto dei provvedimenti successivi è sempre lo stesso a pena di svuotare i diritti costituzionali e di difesa.»*

Sempre secondo Scifo, il Consiglio di Stato avrebbe violato *«i principi costituzionali della LEp, della LPamm, e della LSan. Ciò perché non è sufficiente richiamare i numeri dei contagi e quarantene ma occorre esplicitare nel provvedimento e richiamare nello stesso i dati giustificativi dei provvedimenti emergenziali a pena di svuotare altrimenti le regole che governano il procedimento amministrativo e che prescrivono di poter evincere dagli atti procedurali la giustificatezza dei provvedimenti finali. Dal provvedimento impugnato non si evince assolutamente che sia stata fatta una valutazione d'impatto preventiva al 7 aprile 2021 su reale utilità, costi e benefici dell'uso della mascherina su minori in via continuativa per molte ore. (...) Nessuna dimostrazione vi è stata da parte delle amministrazioni in questione che vi fossero contagi nelle scuole in modo particolare, che vi fosse un pericolo concreto ed attuale specifico per i minori che frequentavano le scuole al 7 aprile 2021, che vi fossero contagi esplosi nelle scuole, che le stesse misure sanitarie già precedentemente adottate fossero divenute inefficaci, che vi sia stata una valutazione costi benefici adeguata sull'uso della mascherina per molte ore imposto ai minori: nessuno dei presupposti necessari indicati nelle stesse norme sciorinate dalle controparti risulta provato o persino considerato nel provvedimento impugnato. Tale indicazione non consiste nella semplice generica indicazione di un ipotetico generale aumento statistico dei contagi nella popolazione o nella esemplificazione del numero delle quarantene: nessun provvedimento restrittivo come l'uso di mascherine secondo le norme sopra indicate poteva essere adottato senza una specifica analisi della situazione scolastica specifica e esso non poteva essere generale come*

quello adottato ma avrebbe dovuto essere specifico modellato su scuola per scuola in base alla situazione epidemiologica che chi lo applicava doveva e deve documentare prima.»

In merito all'affermazione del CdS secondo cui l'OMS suggerisce l'uso della mascherina, l'avvocato Scifo sottolinea: *«Dire genericamente che queste organizzazioni incoraggino l'uso del presidio/dispositivo medico, senza valutare caso per caso, induce deliberatamente in errore, perché esso deve essere inquadrato nei casi specifici; nel caso in questione si sarebbero dovuti documentare episodi epidemici o un incremento degli stessi nelle scuole; o dei fatti specifici verificatisi nelle scuole e tra i minori e non in via generica, come risulta invece è stato fatto nel provvedimento impugnato semplicemente richiamando il numero dei contagi e quarantene in generale. Non risulta documentato un rischio specifico di chiusura delle scuole per episodi epidemici al 7 aprile 2021, né una incidenza sui minori a scuola diversa o maggiore di quella generale: perciò, la decisione impugnata è illegittima perché sprovvista di alcuna base scientifica connessa all'applicazione della stessa in via generalizzata nella scuola.»*

Il nostro patrocinatore ha quindi chiesto al tribunale di rigettare tutte le argomentazioni del CdS e di voler giudicare come richiesto nel ricorso.

A riprova della dannosità delle mascherine imposte è stato prodotto un rapporto stilato dall'ex esperta in salute pubblica dell'OMS, la dottoressa Astrid Stuckelberger di Ginevra. Tale perizia dovrebbe avere un peso importante per la decisione del Tribunale, che speriamo possa giungere al più presto a nostre favore, e soprattutto a quello dei nostri figli.